



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) ROSSI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 17/09/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 1/06/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/10/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione delle commissioni non maturate per l'importo, calcolato sulla base del criterio pro rata temporis, di € 1.931,35, oltre interessi legali e la refusione delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver rimborsato, in sede di anticipata estinzione, € 48,26 a titolo di "ratei non maturati";
- che la c.d. sentenza Lexitor non può essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto sono definitivamente venuti meno in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento; inoltre le pronunce della Corte di Giustizia non possono dispiegare i loro effetti su rapporti ormai "esauriti" e sorti in epoca precedente alla decisione stessa; infine, rileva come l'art. 16 della Direttiva dispieghi un'efficacia tra Stato membro e singolo e non anche in via diretta nei rapporti tra privati;
- di aver tenuto, all'epoca dell'anticipata estinzione, un comportamento conforme alle Istruzioni di Vigilanza;
- la non rimborsabilità degli oneri erariali, remunerativi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o



l'Ente pensionistico; fa presente che il relativo costo è stato versato a terzi e fa riserva di fornire la prova "degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori";

- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);

- la non ripetibilità delle spese di istruttoria come anche delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;

- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 48,26), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; in particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis;

- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese legali, tenuto conto della serialità del contenzioso e della non complessità della materia, oltre che alla luce della non necessità, nel procedimento ABF, dell'assistenza difensiva.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di anticipata estinzione; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni di gestione.

In sede di repliche, il ricorrente sostiene, con riferimento alle "commissioni di attivazione/gestione/intermediazione", che nessuna prova documentale è stata fornita dall'intermediario al fine di provare che l'importo sia stato realmente corrisposto a soggetti terzi e/o e che le stesse debbano imputarsi ad attività up-front, in modo tale da giustificare la non ripetibilità. Richiama poi i principi espressi nella c.d. sentenza Lexitor della CGUE e nella decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, insistendo per l'accoglimento delle proprie pretese.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

La questione giuridica sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con CQS.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente



ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”

Più precisamente ed avuto riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*. Stanti le su esposte premesse, il Collegio, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene in punto di diritto che le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e le commissioni di intermediazione abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento. Natura *up front* va riconosciuta anche alla voce di costo oneri erariali e altre spese amministrative rimborsabili in quanto nel contratto non risulta possibile individuare, in detta

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

voce, la somma pagata a titolo di oneri erariali e quella corrisposta ad altro titolo (cfr, in tal senso la dec. di questo Collegio n. 8136/20). Con riferimento alle commissioni di gestione, si osserva che l'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata indicazione della quota oneri maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata. Tale importo risulta liquidato secondo i criteri contrattuali.

Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 49 |
| rate residue | 71 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 4,95% |
|-------|-------|

| % restituzioni | |
|-----------------------------|--------|
| - in proporzione lineare | 59,17% |
| - in proporzione alla quota | 37,49% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | | tot ristoro |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | rimborsi ▼ | |
| <input type="radio"/> | spese di istruttoria (up front) | € 450,00 | € 266,25 <input type="radio"/> | € 168,72 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | € 168,72 |
| <input type="radio"/> | commissioni di attivazione (up front) | € 842,40 | € 498,42 <input type="radio"/> | € 315,84 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | € 315,84 |
| <input type="radio"/> | commissioni di gestione (recurring) | € 120,00 | € 71,00 <input type="radio"/> | € 44,99 <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | € 48,26 | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | costi di intermediazione (up front) | € 1.872,00 | € 1.107,60 <input type="radio"/> | € 701,88 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | € 701,88 |
| <input type="radio"/> | on. erariali altre spese am (up front) | € 61,42 | € 36,34 <input type="radio"/> | € 23,03 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | | € 23,03 |
| <input checked="" type="radio"/> | | | € 0,00 <input type="radio"/> | € 0,00 <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | € 0,00 |
| <i>rimborsi senza imputazione</i> | | | | | | | € 0,00 |
| tot rimborsi ancora dovuti | | | | | | € 1.209,47 | |
| interessi legali | | | | | | si ▼ | |

La richiesta di rimborso delle *spese di assistenza professionale* non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di €1.209,47, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS